Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Ufficio IV

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO DI ATTI AMMINISTRATIVI

Edizione 2022

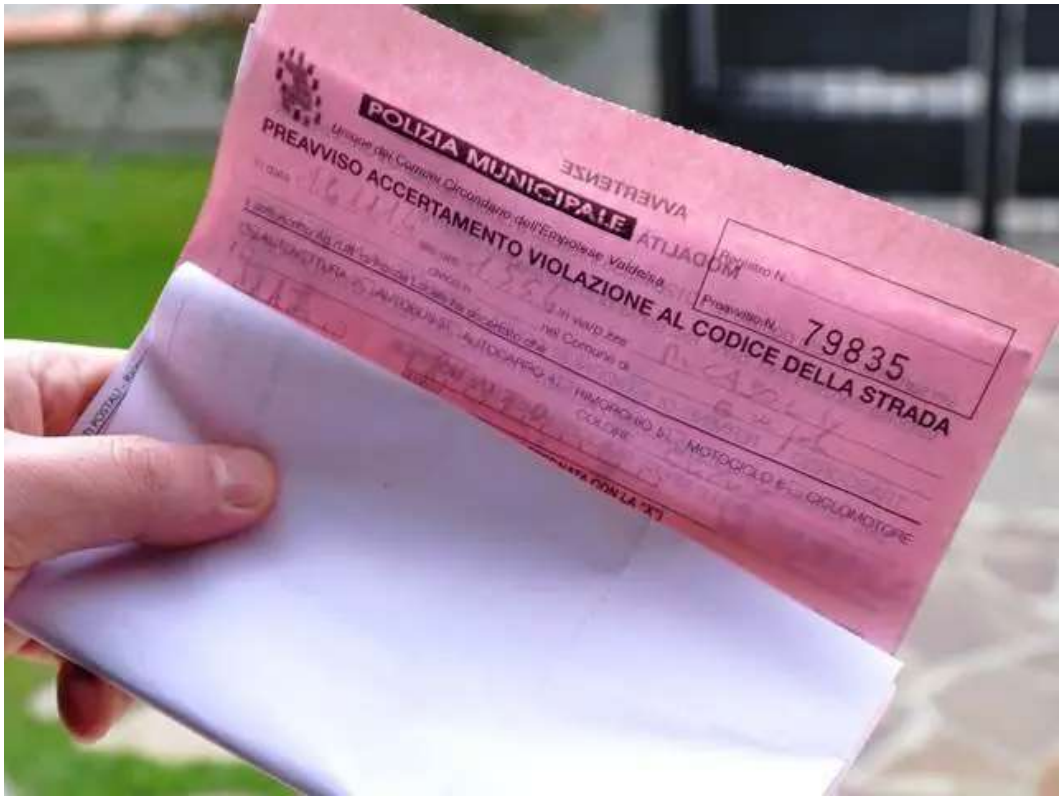

A cura del Cons. Leg. Pierluigi Simonetti
Funzionario Vicario
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio IV

Sommario

Introduzione 3
Procedura..... 3
Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo 4
Paesi nei quali è in vigore una Convenzione bilaterale 5
Paesi che non escludono l'invio diretto..... 5
Notifica per il tramite dell'Ambasciata / Consolato..... 6
ALLEGATO A..... 8
ALLEGATO B..... 10

Introduzione

La presente Guida intende fornire all'operatore pubblico o privato (ove opportunamente delegato), che necessita di inoltrare una notifica amministrativa all'estero, una panoramica essenziale delle disposizioni applicabili in materia raccolte dalla rete diplomatico-consolare italiana.

La notifica amministrativa è il mezzo con il quale la Pubblica Amministrazione e i soggetti da essi autorizzati comunicano in forma ufficiale ad una persona fisica o giuridica l'esistenza ed il contenuto di un atto amministrativo.

Procedura

Quale requisito essenziale**,** l'invio del plico di notifica è reso possibile **solo se si conosce l'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare**. La trasmissione avviene in modi diversi, **a seconda del Paese di destinazione**, che potrebbe aver aderito alla Convenzione Europea di Strasburgo del 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa; o nel quale potrebbe essere in vigore un Accordo bilaterale; o che potrebbe ammettere le notifiche dirette; o che, infine, potrebbe richiedere il coinvolgimento dell'Autorità diplomatico-consolare italiana ivi accreditata.

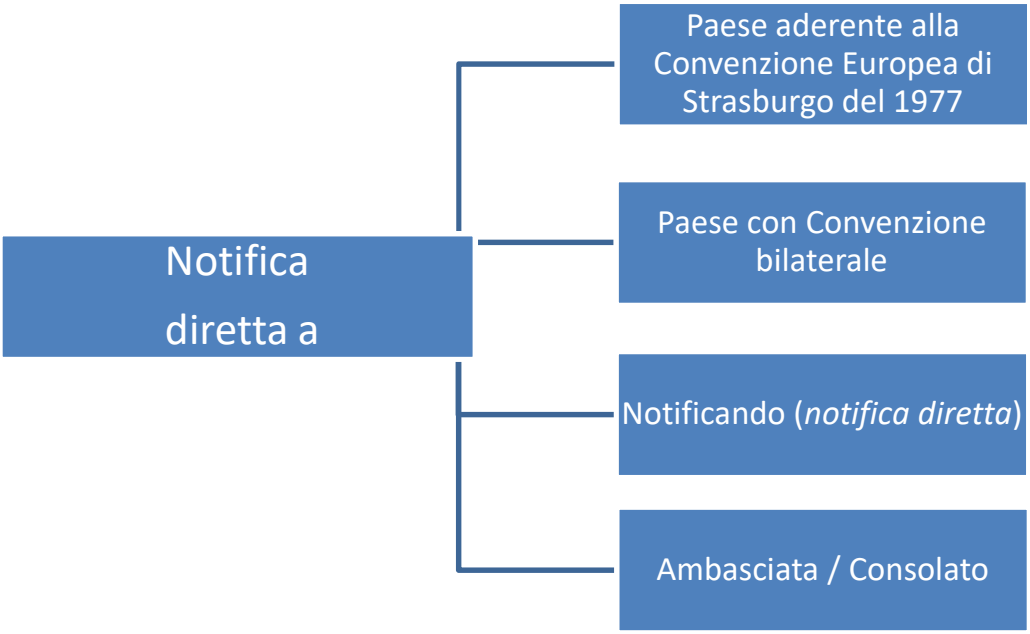

Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo

La **Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa,** firmata a Strasburgo il 24.11.1977 e ratificata dall'Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa.

Allo stato attuale, i Paesi che hanno aderito sono Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna, Svizzera e Ucraina. La Svizzera ha ratificato in data 01.10.2019 e ammette l'invio diretto per posta. Non hanno, tuttavia, ancora ratificato Grecia, Malta, Portogallo e Ucraina.

Se il destinatario dell'atto amministrativo da notificare risiede in uno dei Paesi in cui è in vigore la Convenzione, le richieste di notifica sono inviate **direttamente alle Autorità Centrali del Paese dove è destinato l'atto**. Talvolta i Paesi aderenti ammettono l'invio diretto della notifica, mentre altri, come la **Germania**, hanno apposto espressa Dichiarazione annessa alla Convenzione di opposizione alla notifica diretta. Si suggerisce pertanto una stretta osservanza delle indicazioni fornite da ciascun Paese aderente, **pena la restituzione in solido della notifica inevasa precedentemente trasmessa**.

Un elenco aggiornato delle Autorità Centrali per Paese e delle Dichiarazioni annesse è presente sul sito del Consiglio d'Europa al seguente indirizzo Web: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/declarations?module=signatures-by-treaty&treatynum=094.

L'atto da notificare deve essere in **duplice copia** (un originale e una copia), in lingua italiana e accompagnato dal formulario (in duplice copia) allegato alla Convenzione. Il modello ufficiale del formulario in lingua inglese, completo di ricevuta, è riportato in allegato A, mentre la traduzione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana) è riportata in allegato B.

Anche in caso di notifica diretta è necessario che l'atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare.

Tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo e nei quali essa viene applicata, si segnala che l'**Austria ammette la notifica diretta solo su base di**

reciprocità e ad esclusione di documenti in materia di espropri, leva militare e relativo accertamento dei requisiti, procedimenti nell'ambito della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951, armamenti e regolamenti di polizia verso stranieri.

La **Spagna** considera, invece, **non applicabile** la Convenzione di Strasburgo del 1977 ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali.

Paesi nei quali è in vigore una Convenzione bilaterale

Anche se infrequente, la materia delle notifiche amministrative potrebbe essere disciplinata da un Accordo bilaterale in essere tra l'Italia e un altro Paese. È il caso, ad esempio, delle **Repubbliche della ex Jugoslavia** (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Slovenia), nelle quali la notifica di atti a soggetti residenti deve avvenire, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del Ministero della Giustizia italiano. Gli atti, pertanto, andranno inviati da parte del notificante all'indirizzo: Ministero della Giustizia - DGGC Uff. I, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

Con la **Tunisia**, inoltre, si applica per estensione la Convenzione bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale del 1967, sulla base della quale la notifica di atti amministrativi si perfeziona per via diplomatica con trasmissione al locale Ministero degli Esteri dei documenti, e direttamente tramite l'Ambasciata d'Italia a Tunisi per i soli cittadini italiani residenti.

Altro esempio è quello della **Georgia**, con la quale è in essere la Convenzione Consolare del 2002 ai sensi della quale l'Autorità diplomatico-consolare ha il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini.

Paesi che non escludono l'invio diretto

Ammesso che il notificante possieda i dati necessari per procedere alla trasmissione dei documenti, la notifica potrà perfezionarsi nei Paesi, ove è consentita, in

forma diretta, ossia per il semplice ricorso al servizio postale. In particolare, nei Paesi inclusi nella seguente lista e che non sono Parti della sopra citata Convenzione europea del 24.11.1977, la notifica può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricevimento, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione italiana:

	Albania		Finlandia		Paraguay
	Australia		Giordania		Portogallo
	Bulgaria (1)		Gran Bretagna		Rep. Di Corea
	Camerun		Iraq (2)		San Marino
	Canada		Irlanda		Singapore
	Cile		Israele		Slovacchia
	Città del Vaticano		Lettonia		Svezia
	Colombia		Lituania		Svizzera
	Costa Rica		Nuova Zelanda		Taiwan
	El Salvador		Oman		Turchia (3)
	Filippine		Paesi Bassi		Uganda
					Ungheria

Note:
(1) Notifica diretta ammessa solo per verbali di violazione del Codice della strada in linea con l'art. 2 della Direttiva UE 2015/413;
(2) Non consentito l'invio a soggetti iracheni o di Paesi terzi;
(3) Notifica diretta ammessa solo per cittadini italiani.

Notifica per il tramite dell'Ambasciata / Consolato

Per tutti gli altri Paesi non citati nei paragrafi precedenti, il richiedente la notifica deve spedire l'atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alla nostra Sede all'estero competente (Ambasciata o Consolato). Sarà cura della Rappresentanza interessata, in forza dei poteri previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 71/2011, procedere alla notifica sulla base

della prassi consentita dall'ordinamento locale e restituire all'Ufficio richiedente una copia dell'atto con la relata di notifica.

Un elenco completo delle Ambasciate e dei Consolati italiani è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente indirizzo Web: https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/.

ALLEGATO A

APPENDIX

Model form
as referred to in Articles 3,8 and 9 of the Convention

REQUEST FOR SERVICE [1]
EUROPEAN CONVENTION OF THE SERVICE ABROAD OF DOCUMENTS
RELATING TO ADMINISTRATIVE MATTERS (ETS No. 94)

1. REQUESTING AUTHORITY

FUNCTIONS:

ADDRESS:

Done at .....

2. RECEIVING CENTRAL AUTHORITY

ADDRESS:

3. REF. of the requesting authority:

4. SUBJECT OF THE REQUEST: Service abroad of a document in an administrative matter (document enclosed in duplicate)

5. CONTENTS OF DOCUMENT:.....
.....
.....

6. ADDRESSEE OF THE DOCUMENT
   A. NAME (in capitals) and forenames:
   B. Where applicable, further details for identification of the addressee:

   C. ADDRESS:
   – No. Street
   – Locality:
   – Canton–County–Province–State:
   D. COUNTRY:

7. SERVICE REQUESTED:

   A. ☐ in accordance with the methods prescribed by internal law of the requested State (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph a).

   B. ☐ in accordance with the following particular method (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph b) (translation of the document):

   C. ☐ by delivery to the addressee if he accepts it voluntarily (Article 6, paragraph 2).

The receiving central authority is requested to return or arrange to have returned to the requesting authority a copy of the document - and the appendices - with the CERTIFICATE as shown on the reverse side.

Signature and/or stamp

[1] This form must be drawn up in duplicate, one being the original, the other the copy (Article 3 of the Convention).

Form to be returned

8. REQUESTING AUTHORITY: .....

ADDRESS: .....
.....

CERTIFICATE

The undersigned authority has the honour to certify:

---

9. THAT THE REQUEST HAS BEEN COMPLIED WITH

On (date) .....
At (place, street, number) .....
By the following method:

A. ☐ in accordance with the methods prescribed by internal law of the requested State (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph a)

B. ☐ in accordance with the following particular method (Article 6, paragraph 1, sub-paragraph b):

C. ☐ by delivery to the addressee if he accepts it voluntarily (Article 6, paragraph 2)

The documents referred to in the request have been delivered to (identity of person and, where applicable, relationship to the addressee – family, business, or other):
.....
.....
.....

---

10. ☐ THAT THE REQUEST HAS NOT BEEN COMPLIED WITH for the following reasons:

---

11. APPENDICES

A. ☐ statement of costs
B. ☐ documents establishing the service
C. ☐ documents returned

---

12. REQUESTED AUTHORITY

name of service and department

Done at .....

Signature and/or stamp

ALLEGATO B

Fac-simile di modulo
previsto dagli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione.

DOMANDA DI NOTIFICA (1)
CONVENZIONE EUROPEA SULLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEI DOCUMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA (N. .....)

Fatto a ....., il .....

1. - *AUTORITÀ RICHIEDENTE*
QUALITÀ:
INDIRIZZO:
2. - *AUTORITÀ CENTRALE DESTINATARIA*
INDIRIZZO:
3. - *RIF. DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE*:
4. - *OGGETTO DELLA DOMANDA*: Notifica all'estero di un documento in materia amministrativa (documento allegato in duplice esemplare)
5. - *ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO* .....
.....
.....
6. - *DESTINATARIO DEL DOCUMENTO*
a) Cognome (in stampatello) e nomi di battesimo:
b) Ove occorra, dettagli supplementari che permettano l'identificazione del destinatario:
c) Indirizzo:
N. via
Località:
Cantone - Contea - Provincia - Stato:
d) Paese:
7. - *NOTIFICA RICHIESTA*:
a) ☐ Secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo *a*);
b) ☐ secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo *b*) (la traduzione del documento deve essere unita);
c) ☐ se del caso, per semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

L'autorità centrale destinataria è pregata di voler cortesemente rispedire o far rispedire all'autorità richiedente un esemplare del documento – e dei suoi allegati – con l'attestato che figura a tergo.

Firma e/o timbro

(1) Lo stampato deve essere redatto in due esemplari, in originale ed in duplicato (articolo 3 della Convenzione).

RICEVUTA DI RITORNO

8. - *AUTORITÀ RICHIEDENTE* .....
INDIRIZZO .....

ATTESTATO

L'autorità sottoscritta ha l'onore di attestare:

.....

9. - ☐ *CHE È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA*
Il (data) .....
In (località, via, numero) .....
Nella forma seguente:
A ☐ secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo *a*);
B ☐ secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo *b*);
C ☐ se del caso, mediante semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).
I documenti citati nella domanda sono stati consegnati a (identità della persona e, se del caso, vincoli con il destinatario dell'atto, parentela, subordinazione o altro):
.....

10. - ☐ *CHE NON È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA,* a motivo dei seguenti fatti:
.....

11. - *ALLEGATI*:
A ☐ conto spese
B ☐ documenti attestanti l'esecuzione
C ☐ documenti rispediti
.....

12. - *AUTORITÀ RICHIESTA*
designazione del servizio e del reparto.

Fatto a ..... il .....

Firma e/o timbro

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Ufficio IV

Dgit-04@esteri.it

06 3691 3730

SCAN ME